

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti Magistrati:

Angelo Bax Presidente

Giuseppe di Pietro Consigliere relatore

Alessandra Cucuzza Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A NON DEFINITIVA n. 60 /2024

nel giudizio iscritto al 63050 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale della Corte dei conti nei confronti di:

1) Cozzolino Luigi, nato a Terracina (LT) il 6.3.1955 e residente a Livorno in via Aldobrandino Mochi n. 10, C.F. n. CZZLGU55C06L120V, rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avvocati Renzo Filoia ed Alfonso Viscusi, con i seguenti indirizzi indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell’art. 28 c.g.c.:
 renzo.filoia@studiolegalefiloiatorre.it;
 viscusi@avstudiolegale.it;
 renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;
 alfonso.viscusi@firenze.pecavvocati.it;
2) Lettieri Enrico, in atti generalizzato;
3) Rimicci Franco, in atti generalizzato;

4) Merlo Lucio, in atti generalizzato;

esaminati gli atti e i documenti del giudizio;

vista l'istanza di giudizio abbreviato, proposta dal convenuto ai sensi dell'art. 130 c.g.c., finalizzata alla definizione agevolata del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 21.500,00, pari a circa il 30,139% del *quantum* richiesto in citazione;

visto il parere favorevole del PM;

visto il proprio decreto n. 3/2024 del 10.4.2024, con il quale il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 21.500,00, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni;

sentiti, all'udienza in camera di consiglio del 5 giugno 2024, il relatore e il P.M., nella persona del sost. proc. gen. Elena Di Gisi, nonché l'avv. Alfonso Viscusi, anche in sostituzione dell'avv. Renzo Filoia, per il convenuto;

ritenuto in

F A T T O

Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha convenuto in giudizio Lettieri Enrico, Cozzolino Luigi, Rimicci Franco e Merlo Lucio, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni in favore del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri e del Ministero della Difesa, nella misura complessiva di € 190.258,17, oltre alla rivalutazione monetaria dalla data dell'evento lesivo e con agli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza di

condanna, oltre al pagamento delle spese processuali.

Per l'esattezza, trattandosi di condotte dolose ma scindibili e dunque di fatti anche separatamente ascrivibili ai singoli convenuti, la domanda è stata limitata ad € 19.274,07 per il Lettieri, ad € 71.335,98 per il Cozzolino, ad € 93.335,13 per il Rimicci e ad € 6.312,00 per il Merlo.

A sostegno della domanda, la Procura erariale ha dedotto che i convenuti ten. col. Lettieri, lgt. Cozzolino e lgt. Rimicci, nella qualità di carabinieri con funzioni di comando in servizio alla Compagnia SETAF di Pisa, operante presso la base americana di *Camp Derby*, avrebbero utilizzato abusivamente e a fini privati, in maniera sistematica e preordinata e per almeno un biennio (2015 – 2017), le autovetture e la *viacard* di proprietà dell'Amministrazione, omettendo di espletare le incombenze di servizio e riuscendo anche a lucrare emolumenti non dovuti, attraverso la falsa attestazione nei registri della Compagnia dell'avvenuto espletamento di attività di servizio in realtà non svolte, dunque rendendosi responsabili di diversi episodi di assenteismo fraudolento. Per altro verso, il ten. col. Merlo, all'epoca dei fatti comandante del Gruppo Carabinieri SETAF di Vicenza, avrebbe divulgato agli altri tre convenuti, mentre erano indagati in sede penale, diverse informazioni coperte da segreto istruttorio.

Per i reati di peculato, falso e truffa aggravata, il Cozzolino ed il Lettieri avevano richiesto ed ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 c.p.p. (sent. del GIP di Pisa n. 69/19, irrevocabile in data 22.3.2019), mentre il Rimicci (per analoghe ipotesi criminose) e

il Merlo (per rivelazione di segreti d'ufficio) erano stati condannati in primo grado, con la sentenza n. 7/2023 del Tribunale di Pisa, in atto sottoposta a gravame. Con la stessa sentenza, oramai irrevocabile solo *in parte qua* (in data 28.3.2023), era stato invece definitivamente assolto un altro carabiniere sottoposto ad indagini, il sottufficiale Mauro Sorrentino; per questa ragione, in virtù dell'efficacia extra-penale del giudicato di assoluzione, ai sensi dell'art 652 c.p.p., la sua posizione è stata archiviata dalla Procura erariale.

Dovendosi escludere le spese a carico del Comando americano (per il combustibile e per i pedaggi autostradali), il danno contestato è stato limitato ai costi di manutenzione dei veicoli dell'Arma dei Carabinieri utilizzati abusivamente, ai costi legati all'usura delle stesse autovetture ed agli esborsi sostenuti dall'Amministrazione per la remunerazione delle ore lavorative ordinarie e straordinarie, falsamente attestate dai tre convenuti Cozzolino, Lettieri e Rimicci.

Infatti, secondo l'impostazione accusatoria, essi avrebbero utilizzato sistematicamente gli autoveicoli dell'Amministrazione per finalità private, come acquisti nei negozi, o sedute di fisioterapia, o per recarsi a casa durante l'orario di servizio, *et similia*, cagionando maggiori esborsi al Comando e rendendosi anche responsabili di assenteismo fraudolento. La perpetrazione dei reati avrebbe coperto quantomeno il periodo di due anni, durante il quale gli indagati sono stati sottoposti ad osservazione, pedinamento ed incrocio dei dati (desumibili dai caselli autostradali e dalla localizzazione dei GPS o dei cellulari, confrontati con l'attività di servizio annotata nei registri di

marcia).

Altre poste risarcitorie riguarderebbero il danno da lesione del nesso sinallagmatico e quello all'immagine, di per sé procedibile indipendentemente dall'irrevocabilità della sentenza di condanna in sede penale, in virtù della disciplina speciale e derogatoria di cui agli artt. 55 - *quater* e 55 - *quinquies* del D. Lgs. n. 165/2001.

Con specifico riferimento alla posizione del Cozzolino, il danno da lesione del nesso sinallagmatico sarebbe equitativamente quantificabile nel 30% della retribuzione lorda percepita nel periodo di perpetrazione delle condotte illecite, dunque in € 23.574,31, anche se in realtà quasi esclusivamente per gli "effetti sistemici" che deriverebbero dalla condotta illecita e non per il tempo in sé e per sé sottratto all'attività lavorativa; il danno patrimoniale da utilizzo indebito delle autovetture di servizio dovrebbe essere determinato in € 204,35; il danno all'immagine da condotta assenteistica fraudolenta, in tesi procedibile in forza della sentenza ex art. 444 c.p.p., da ultimo, dovrebbe essere equitativamente quantificato in € 47.557,32.

In totale, pertanto, il danno ascrivibile al lgt. Cozzolino sarebbe pari ad € 71.335,98.

Il convenuto, costituendosi in giudizio, ha proposto in via preliminare istanza di definizione del giudizio mediante il versamento dell'importo di € 21.500.00, pari a circa il 30,139% del *quantum* richiesto in citazione, ai sensi dell'art. 130 c.g.c.

Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole, alla luce della tempestività dell'istanza, non ricorrendo alcuna delle ipotesi ostative

previste dal codice di giustizia contabile.

Con il decreto n. 3/2024 del 10 aprile 2024, il convenuto è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento, mediante il pagamento della somma di € 21.500,00, da versare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento. Per la verifica dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma così determinata, è stata fissata l'udienza in camera di consiglio del 5 giugno 2024.

All'odierna udienza, il PM ha dato atto dell'intervenuto tempestivo versamento dell'intera somma, come dimostrato dalla nota del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Toscana n. 9033/2023 del 23 maggio 2024, attestante l'avvenuto incameramento dell'importo sul conto corrente postale della stessa Amministrazione.

Il difensore ha insistito nelle conclusioni già rassegnate.

Dopo le conclusioni delle parti, la causa è così passata in decisione.

D I R I T T O

1. <u>L'ammissibilità dell'istanza di definizione agevolata del procedimento.</u>

Con il decreto n. 3/2024 del 10 aprile 2024, con il parere favorevole del PM, l'istanza di definizione agevolata del procedimento è stata accolta.

Come argomentato in quella sede, le ipotesi precedentemente in vigore di definizione agevolata del contenzioso sono state generalizzate dal nuovo codice di giustizia contabile, mediante l'introduzione del giudizio abbreviato.

Si tratta di un rito speciale che, in linea generale, presuppone il parere favorevole del PM. In tal caso, dopo l'acquisizione del parere, "il presidente fissa l'udienza in camera di consiglio, con decreto che viene comunicato a cura della segreteria alle parti costituite" (art. 130, comma 5, parte 1^).

Qualora invece venga espresso parere contrario, si procede comunque alla fissazione dell'udienza, se il convenuto "prospetta come ingiustificato il dissenso espresso dalla procura competente (…) e tale prospettazione non appare manifestamente infondata" (art. 130, comma 5, parte 2^).

La norma presuppone, con tutta evidenza, che il Collegio possa disattendere il parere contrario del PM, ammettendo il convenuto al giudizio abbreviato.

Diversamente argomentando, la fissazione dell'udienza in caso di dissenso non avrebbe alcun senso, giacché il giudice non potrebbe che limitarsi a prenderne atto e a dichiarare l'inammissibilità dell'istanza.

La decisione sull'ammissibilità dell'istanza non è riconducibile, però, al presupposto della *non manifesta infondatezza* della prospettazione del convenuto, che è testualmente riferita soltanto alla fissazione dell'udienza.

Inoltre, la delibazione dell'istanza avviene sulla base di parametri diversi dalla non manifesta infondatezza e, nello specifico, come previsto dal comma 6 dell'art. 130 c.g.c., in riferimento alla "congruità della somma proposta", alla "gravità della condotta" ed alla "entità del

danno", oltre che all'eventuale esercizio del potere riduttivo (testualmente precluso soltanto in appello).

Sulla scorta di questi criteri di valutazione, il Collegio "determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento" (comma 7).

Il giudice, pertanto, ha il potere di valutare il merito della richiesta, sulla base dei parametri comunemente utilizzati per la determinazione del *quantum debeatur* (gravità della condotta ed entità del danno), oltre che tenendo conto della congruità della somma proposta; nel caso in cui ritenga accoglibile la richiesta di abbreviato, determina d'ufficio la somma dovuta, in base ai parametri previsti dalla legge, a prescindere dalla prospettazione delle parti.

La tesi accolta con il decreto n. 3/2024 e ribadita in questa sede, *mutatis mutandis*, appare in linea con la giurisprudenza costituzionale, formatasi sugli analoghi istituti già previsti dalla legge n. 266 del 2005 e dal decreto - legge n. 102 del 2013.

Nell'occasione, era stato infatti precisato che il potere di cognizione del giudice non era affatto limitato alle condizioni formali di ammissibilità della richiesta, ma che era esteso alla valutazione dell'eventuale "non meritevolezza" della domanda (sent. n. 183 del 2007); in ogni caso, "l'operatività delle disposizioni denunciate" presupponeva "una valutazione di merito da parte del giudice contabile sul fatto che l'esigenza di giustizia" potesse ritenersi "soddisfatta a mezzo della procedura accelerata" (sent. n. 184 del 2007).

Il potere del giudice di valutare le condizioni sostanziali di ammissibilità della domanda appare palesemente in linea con la possibilità di disattendere il parere contrario del PM. Il Collegio, infatti, non ha la mera funzione “notarile” di prendere atto dell’eventuale accordo delle parti, ma può e deve entrare nel merito della vicenda, valutando se il dissenso sia o meno ingiustificato e, se del caso, ammettendo ugualmente il convenuto al giudizio abbreviato (nello stesso senso, Sez. Giur. Calabria, decr. n. 180/2020 e sent. n. 379/2020).

La delibazione sulla “non manifesta infondatezza”, di cui al comma 5 dell’art. 130 c.g.c., riguarda unicamente la fissazione dell’udienza in camera di consiglio. La disposizione appare oggettivamente finalizzata ad impedire che uno strumento come il giudizio abbreviato, delineato dal legislatore per finalità deflattive, venga invece utilizzato con intenti dilatori, attraverso la proposizione e la reiterazione di istanze palesemente prive di ogni fondamento.

Nel caso in esame, la richiesta di giudizio abbreviato è stata ritenuta come indubbiamente ammissibile, sia perché è stata presentata nei termini, sia in quanto non è *ictu oculi* configurabile alcuna ipotesi di doloso arricchimento del danneggiante.

In ordine al *quantum*, si è ritenuto che la somma proposta fosse del tutto congrua, alla luce dell’entità del danno e della gravità della condotta.

Di conseguenza, il convenuto, ai sensi del comma 7 dell’art. 130 c.g.c., è stato ammesso alla definizione agevolata del procedimento,

mediante il pagamento della somma complessiva di € 21.500,00, pari a circa il 30,139% dell'importo richiesto in citazione, entro il termine perentorio di trenta giorni.

2. La verifica del tempestivo e puntuale adempimento. Le statuizioni conclusive.

La somma determinata con il decreto n. 3/2024, pari ad € 21.500,00, è stata tempestivamente versata dal convenuto con bonifico del 3 maggio 2024, come si evince dalla relativa disposizione bancaria e dalla pedissequa nota del Servizio Amministrativo del Comando Legione Carabinieri Toscana n. 9033/2023 del 23 maggio 2024, attestante l'avvenuto incameramento dell'importo sul conto corrente postale della stessa Amministrazione.

Pertanto, il giudizio deve essere dichiarato definito ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Alla definizione agevolata del processo segue la condanna del convenuto alle spese processuali, in quanto la natura stessa del procedimento "esclude in radice che possano sussistere le circostanze che consentono la compensazione", ai sensi del comma 3 dell'art. 31 del c.g.c. (*ex plurimis*, in tal senso, Sez. giur. Calabria, sent. n. 22/2020; Sez. giur. Sardegna, sent. n. 120/2017; Sez. giur. Basilicata, sent. n. 51/2018; Sez. giur. Puglia, sent. n. 356/2018; Sez. Umbria, sent. n. 24/2019).

P.Q.M.

la Sezione Giurisdizionale Regionale per la Toscana dichiara definito il giudizio ai sensi dell'art. 130, comma 8, del c.g.c.

Condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite per il presente rito camerale, che liquida in complessivi € 282,42.= (diconsi Euro Duecentoottantadue/42.=).

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.

Così deciso in Firenze, nella camera di consiglio del 5.6.2024.

IL RELATORE

Giuseppe di Pietro

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Angelo Bax

(f.to digitalmente)

Depositata in segreteria il 19/06/2024

Il Funzionario

Dott. Simonetta Agostini

(f.to digitalmente)